



Dipartimento I - Politiche educative: edilizia scolastica
Servizio 4 - Gestione amministrativa - DPT0104

e-mail:f.monni@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P4038 del
12/12/2022

Il Ragioniere Generale
Talone Antonio

Responsabile dell'istruttoria

dott. sergio verasani

Responsabile del procedimento

dott. sergio verasani

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: 94977344035. Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale - Settore Nord - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori annualità 2023 - 2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Monni Federico



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 16 del 28.02.2022 recante "Approvazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2022-2023, ad integrazione del Piano Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2021-2023";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28.06.2021 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 29/07/2022 recante "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024 - Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 46 del 29.07.2022 recante "Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2022 - 2024 e al D.U.P. 2022 - 2024 ed Elenco Annuale 2022 Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato di attuazione dei Programmi 2022 - Art. 193 T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 47 del 29.07.2022 recante "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 - Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 04/08/2022 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2022. Art. 169 del TUEL 267/2000 denominato Risorse Finanziarie 2022-2024";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano N. 64 del 29/09/2022 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L";



Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 71 del 30/11/2022 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022 - 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 - 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 - 2024 ed Elenco annuale 2022- Variazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2022 - 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 68 del 30/11/2022 recante "Variazione Piano Esecutivo di Gestione 2022. Artt. 169 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000";

che con la Determinazione Dirigenziale di indizione gara: R.U. 2883 del 10.08.2021, relativamente al settore Nord, venivano approvati gli elaborati tecnici, acquisiti agli atti, ai sensi del combinato disposto degli art. 23 e 24 del D.lgs.50/2016 e ss.mm e ii. relativo agli Interventi "Edifici Scolastici di Pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - Zona Nord - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori, per l'importo complessivo di € 1.020.000,00, comprese le somme a disposizione tra le quali l'IVA 22% ed incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Che con la medesima Determinazione dirigenziale:

è stato autorizzato l'esperimento di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, finalizzata alla successiva stipula di Accordo Quadro, con un unico operatore economico, di cui all'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., per l'esecuzione di tutte le opere impiantistiche, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020, e dell'art. 63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto;

veniva stabilito che gli appalti fossero da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, poiché trattasi di prestazioni con caratteristiche standardizzate, mediante ribasso sull'importo totale posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

si è stabilito di autorizzare, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, la stipulazione di tre Accordi Quadro per la durata massima di 12 mesi, decorrenti dalla data di stipulazione medesima e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo stimato a base di gara;

si è stabilito di demandare a successivi provvedimenti autorizzativi del R.U.P. competente degli interventi di cui trattasi l'attivazione dei relativi contratti applicativi;

che con Determinazione dirigenziale RU 3343 del 29 settembre 2021, si è preso atto della proposta di aggiudicazione formalizzata dalla SUA, con verbale di proposta di aggiudicazione del 23 settembre 2021 a favore dell'Operatore Economico RTI INSEL S.p.A. - MA.GI. IMPIANTI, - che ha offerto un ribasso percentuale pari al 35,123%, con un importo contrattuale, massimale dell'Accordo Quadro, pari a € 822.580,65, comprensivo degli oneri della sicurezza e che, pertanto, si è aggiudicato l'intervento "CIA: EN 21 0092: - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - ZONA NORD - Appalto annuale 2021/2022";

Considerato, relativamente al settore Nord, che con Determinazione dirigenziale RU 3667/2021 è stato approvato il "Contratto applicativo n. 1" per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi al su citato Accordo Quadro per la durata di 6 mesi, dal 1 novembre 2021 al 30 aprile 2022, e con successiva Determinazione dirigenziale, RU



1723/2022 è stato approvato il contratto applicativo n. 2,. per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi al citato Accordo Quadro valevole fino al 21 novembre 2022;

Considerata la indifferibile necessità di indire una procedura ad evidenza pubblica per la conclusione di un nuovo accordo quadro, relativamente al settore territoriale Nord;

che con nota a firma del RUP Ing. Claudio Dello Vicario, datato 20 dicembre 2022, è stato trasmesso, tra gli altri, al Dirigente del Servizio n. 4 del Dipartimento I il progetto concernente l'Accordo quadro dei lavori " -Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale - Zona Nord- Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori annualità 2023 - 2025, per l'importo complessivo di € 4.523.520,00;

preso atto che la progettazione di cui trattasi si compone dei seguenti elaborati:

Capitolato Speciale d'Appalto;

Quadro Economico con Stima costi della Sicurezza;

Relazione Tecnica;

Elenco dei prezzi;

Piano dettagliato delle Attività (PDA);

visto il quadro economico del progetto dei lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 4.523.520,00 ripartito come segue:

A. IMPORTO LAVORI (€)	A - Importo dei Lavori	INCIDENZA %	euro
	LAVORI IN CATEGORIA OS3 (Impianti antincendio)		
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso		1.747.572,81
A.2	Importo lavori non soggetti per oneri della sicurezza		52.427,19
	Importo Totale Lavori a base d'asta categoria OS3 (di cui € 468.000,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.)	49,25	1.800.000,00



	LAVORI IN CATEGORIA OS4 (Impianti elevatori)		
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso		1.188.405,80
A.2	Importo lavori non soggetti per oneri della sicurezza		41.594,20
	Importo Totale Lavori a base d'asta categoria OS4 (di cui € 319.800,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.)	33,65	1.230.000,00
	LAVORI IN CATEGORIA OS5 (Impianti antintrusione)		
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso		597.101,45
A.2	Importo lavori non soggetti per oneri della sicurezza		20.898,55
	Importo Totale Lavori a base d'asta categoria OS5 (di cui € 160.680,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.)	17,10	618.000,00
	IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (di cui € 948.480,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.)	100,00	3.648.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		



DELL'AMMINISTRAZ	B	Fondo per funzioni tecniche (art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016 - 1,7% quota per lavori di manutenzione puntuale ai sensi dell'art. 2, comma 4, TAB A) Regolamento incentivi approvato con D.S.M. n. 51 del 28/05/2019)	Quota 80%	49.612,80
	.2		Quota 20%	12.403,20
	B	Economia fondo per funzioni tecniche	0,30%	10.944,00
	.3	I.V.A. 22% sui Lavori		802.560,00
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		875.520,00
		TOTALE FINANZIAMENTO		4.523.520,00

Visto l'art. 113, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. rubricato "Incentivi per funzioni tecniche" ed in particolare il comma 2, ai sensi del quale: "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.[...]";

Visti, altresì, i commi 3 e 4 del richiamato art. 113 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;



Visto l'art. 2, comma 4 Tab. A del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con decreto n. 116/19 del 22.10.2019, nella quale viene definita la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche in considerazione della tipologia e del grado di complessità degli interventi (lavori);

Atteso che nel caso di specie la consistenza effettiva del fondo per funzioni tecniche è pari all' 1,7% perché trattasi di manutenzione puntuale;

Visto, altresì, l'art. 3 del richiamato Regolamento ai sensi del quale: “ Le risorse finanziarie del fondo, costituito ai sensi dell’art. 2 del presente Regolamento, sono così suddivise:

1. ottanta per cento, da ripartirsi, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, tra i soggetti di cui all’articolo 1 del presente Regolamento;
2. restante venti per cento, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, da destinarsi all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici...[..]”;

vista la Legge n. 120/2020 del 11/09/2020 emendato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” ed in particolare l’art. 1 rubricato “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”;

visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte... [...]”;

Atteso che:

l’art. 3 del D.lgs. 50 del 2016 definisce al primo comma, lett. iii), l’accordo quadro come l’accordo concluso fra una o più stazioni appaltanti e una o più imprese, finalizzato a fissare le clausole relative agli appalti da aggiudicare in un certo periodo di tempo, indicando i prezzi e, se del caso, le quantità;

tale modalità di affidamento rappresenta uno strumento contrattuale flessibile mediante il quale, ai sensi dell’art. 54 D. Lgs. 50/2016, viene definito un atto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti obbligatori in capo alle stazioni appaltanti, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale dell’Appaltatore. In tal senso la caratteristica dell’accordo quadro risiede nel fatto che le parti non dispongono dei propri interessi attuali, come nel caso dei contratti, ma si limitano a fissare la mera disciplina dei futuri contratti attuativi, vincolando nel quomodo e non anche nell’an., fissando preventivamente il contenuto normativo dei contratti attuativi;



l'obbligazione a contrarre connessa all'aggiudicazione dell'accordo quadro riguarda esclusivamente i contenuti (durata massima, importo massimo, oggetto, prezzi e clausole legali) stabiliti nella fase di gara, e non anche l'obbligo a contrattualizzare e a vincolarsi per l'importo complessivo oggetto dell'accordo;

tale strumento consente l'aggiudicazione di interventi che non sono ad oggi analiticamente progettati o definiti, permettendo in seguito l'affidamento di Contratti attuativi recanti tali lavorazioni in modo da affidare i futuri interventi in un lasso temporale molto ristretto rispetto alla data di pianificazione e/o progettazione.

VISTA, altresì, la Delibera dell'ANAC n. 483 del 23/05/2018) la quale ha disposto che "tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 50/2016 si registra certamente l'eliminazione della precisazione prevista dall'art. 59 del d.lgs. n. 163/2006, in base alla quale l'accordo quadro trova applicazione solo per i lavori di manutenzione";

RITENUTO, pertanto:

che l'istituto dell'Accordo Quadro, nel vigente quadro normativo, sia scevro da alcuni vincoli previsti dal Codice previgente, e che risulti ampliata la possibilità di applicazione dell'istituto stesso a qualsiasi tipologia di lavori, relativi alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria;

che lo strumento testé citato trova maggiore spessore se si considera il favore espresso per l'utilizzo degli Accordi Quadro da parte dell'art. 1 co. 2 lett. z) della Legge delega in materia di Appalti pubblici;

visto l'art. 54 del d.lgs. 50/2016 "Accordi quadro" ed in particolare l'art. 1 ai sensi del quale : "Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro";

Visti altresì i commi 2 e 3 del medesimo art. 54 che recitano: " Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. [...] 3. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso[....];

Considerato che il presente appalto ha per oggetto la disciplina di un AQ con un solo operatore economico di cui all'art. 54, comma 3 del D.lgs. 50/2016 e [ss.mm. ii.](#), per l'esecuzione di tutte le opere impiantistiche, come definite dall'All. I di cui all'art. 3 comma 1 lettera nn) del D.lgs. 50/2016 e [ss.mm. ii.](#) Non sussiste alcun importo minimo garantito da affidare all'operatore e la graduatoria di aggiudicazione ha quale unico effetto quello di determinare i ribassi applicabili;



1 Ritenuto di approvare, per il suddetto Accordo quadro, il progetto relativo a "**Edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di Roma Capitale - Zona Nord - Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori - annualità 2023 - 2025**", nonché di approvare l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 3.648.000,00 (di cui € 948.480,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ed € 114.919,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Ritenuto altresì di stabilire che l'affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 ovvero comma 2 bis, con esclusione automatica - a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte qualificate in categoria prevalente OS3, classifica III-bis per un importo di € 1.800.000,00 di cui € 52.427,19 per costi della sicurezza, categorie scorporabili OS4 classifica III per un importo di € 1.230.000,00 di cui € 41.594,20 per costi della sicurezza e OS5 classifica II per un importo di € 618.000,00 di cui € 20.898,55 per costi della sicurezza;

Dato atto che:

gli interventi definiti nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo, come descritti nel Capitolato speciale di appalto e nei relativi prezzi unitari, non sono predeterminati nel numero e nella collocazione, ma saranno individuati mediante la redazione dei piani di manutenzione ordinaria e straordinaria, nell'arco di tempo previsto contrattualmente dall'accordo quadro, in base alle necessità che si manifesteranno, con i singoli contratti applicativi. Le prestazioni affidabili consistono nell'esecuzione di tutti i lavori, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti degli edifici scolastici;

in sede di gara, si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 che recita "*Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti*" come previsto dall'art. 1, comma 3, della L. 55/2019 (legge di conversione del D.L. 32/2019), così come modificato dall'art. 8, comma 7, della L. 120/2020 (cd. inversione procedimentale);

lo stipulando accordo quadro definirà la disciplina relativa alle modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti applicativi che, nel corso della sua validità, si riterranno necessari;

che all'affidamento dei singoli contratti applicativi si procederà mediante successivi atti negoziali sottoscritti dal RUP competente;

che l'accordo quadro di cui trattasi avrà una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso o, se antecedente, dalla data del verbale di avvio anticipato dell'esecuzione del servizio, salva la facoltà di proroga da esercitarsi nei modi e nelle



forme di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del Capitolato speciale di appalto. Durante l'esecuzione dei contratti applicativi, l'Impresa è chiamata ad eseguire interventi finalizzati al mantenimento delle funzionalità e alla sicurezza degli impianti degli edifici scolastici e delle relative pertinenze;

la stazione appaltante tre mesi prima della scadenza dell'AQ si riserva la facoltà di prorogare lo stesso per un ulteriore anno. La proroga sarà effettuata agli stessi patti e condizioni del contratto originario. Durante il periodo di proroga l'Amministrazione si riserva la facoltà di bandire una nuova gara a seguito dell'aggiudicazione della quale il nuovo operatore economico aggiudicatario subentrerà nella esecuzione del servizio;

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di procedere alla proroga tecnica della durata dell'AQ al ricorrere delle relative condizioni di legge. Tale proroga è limitata ad un periodo di sei mesi necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;

L'Amministrazione si riserva di effettuare la consegna anche in via anticipata, nelle more della stipula del contratto applicativo, sotto le riserve di legge, senza che l'impresa possa sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta;

l'art. 49 del Capitolato speciale di appalto recita testualmente: "ai sensi dell'art. 105 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni normative che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori;

visto l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue: "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139...[...]"

visto l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal



Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.";

visto l'art. 58, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.: "Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'articolo 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara.";

atteso che ai sensi dell'art. 40 comma 2 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitanano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1) di approvare il progetto, acquisito agli atti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 24 del D.lgs.50/2016 e ss.mm e ii. relativo all'Intervento:" Edifici Scolastici di Pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - Zona Nord- Lavori di manutenzione degli impianti antincendio, antintrusione e impianti elevatori, annualità 2023-2025, per un importo complessivo di € 4.523.520,00, così ripartito:



A. IMPORTO LAVORI (€)	A - Importo dei Lavori	INCIDENZA %	euro
	LAVORI IN CATEGORIA OS3 (Impianti antincendio)		
A · 1	Importo lavori soggetti a ribasso		1.747.572,8 1
A · 2	Importo lavori non soggetti per oneri della sicurezza		52.427,19
	Importo Totale Lavori a base d'asta categoria OS3 (di cui € 468.000,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.)	49,25	1.800.000,00
	LAVORI IN CATEGORIA OS4 (Impianti elevatori)		
A · 1	Importo lavori soggetti a ribasso		1.188.405,8 0
A · 2	Importo lavori non soggetti per oneri della sicurezza		41.594,20
	Importo Totale Lavori a base d'asta categoria OS4 (di cui € 319.800,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.)	33,65	1.230.000,00
	LAVORI IN CATEGORIA OS5 (Impianti antintrusione)		
A ·	Importo lavori soggetti a ribasso		597.101,45



	1			
	A 1 2	Importo lavori non soggetti per oneri della sicurezza		20.898,55
		Importo Totale Lavori a base d'asta categoria OS5 (di cui € 160.680,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.)	17,10	618.000,00
		IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA (di cui € 948.480,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23 c. 16 D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.)	100,00	3.648.000,00
		B - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZ	B 1	Fondo per funzioni tecniche (art 113, comma 2, D.Lgs 50/2016 - 1,7% quota per lavori di manutenzione puntuale ai sensi dell'art. 2, comma 4, TAB A) Regolamento incentivi approvato con D.S.M. n. 51 del 28/05/2019)	Quota 80%	49.612,80
			Quota 20%	12.403,20
	B 2	Economia fondo per funzioni tecniche	0,30%	10.944,00
	B 3	I.V.A. 22% sui Lavori		802.560,00
			TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	
		TOTALE FINANZIAMENTO		4.523.520,



			00
--	--	--	----

2) di approvare lo schema di Accordo Quadro - parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto - relativo ai lavori di cui al punto 1), acquisito agli atti;

3) di approvare, per l'affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi in base al Capitolato Speciale d'Appalto ed al suddetto importo di € 3.648.000,00 (di cui € 948.480,00 per spese relative al costo della manodopera ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. ed € 114.919,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

4) di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello relativo al minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione della congruità delle offerte secondo le modalità di cui all'art. 97, comma 2 ovvero comma 2 bis, con esclusione automatica - a tenore dell'art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo - fra le ditte qualificate in categoria prevalente OS3, classifica III-bis per un importo di € 1.800.000,00 di cui € 52.427,19 per costi della sicurezza, categorie scorporabili OS4 classifica III per un importo di € 1.230.000,00 di cui € 41.594,20 per costi della sicurezza e OS5 classifica II per un importo di € 618.000,00 di cui € 20.898,55 per costi della sicurezza;

5) di autorizzare, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016, la stipulazione di un Accordo Quadro per la durata massima di 36 mesi, decorrenti dalla data di stipulazione dei medesimi e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo stimato a base di gara, precisando che lo stesso dovrà contenere le seguenti clausole essenziali:

Non esiste un importo minimo garantito da affidare a ciascun operatore e la graduatoria di aggiudicazione ha quale unico effetto quello di determinare i ribassi applicabili;

l'importo massimo indicato nel CSA per il quadrante territoriale Nord rappresenta un tetto massimo di spesa e che l'Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni di alcun importo;

Tempo di consegna: come da art. 14 del CSA;

Durata dell'accordo: 36 mesi dalla sottoscrizione;;

6) di dare atto che l'Accordo Quadro di cui al presente atto è propriamente un contratto normativo atto a definire le condizioni dei contratti attuativi che potranno essere eventualmente successivamente attivati e che l'importo dello stesso vale esclusivamente ad identificare il tetto massimo di spesa e che dallo stesso non deriva alcun obbligo a carico dell'Amministrazione di ordinare prestazioni di alcun genere

7) di demandare a successivi provvedimenti autorizzativi del Dirigente del Servizio n. 4 del Dipartimento I l'attivazione dei contratti applicativi dell'Accordo quadro di cui trattasi, mediante i quali a seguito delle esigenze dell'Ente e previo reperimento delle risorse all'uopo necessarie, verrà impegnata la spesa;

8) di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione, disposta su proposta del RUP competente, verrà predisposta, da parte del Servizio n. 4 del Dipartimento I, apposita Determinazione Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione, subordinando l'efficacia della medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in capo all'aggiudicatario;



9) di dare atto che, in sede di gara, si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8 del D.Lgs.vo n. 50/2016 che recita "Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti" come previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019 (Legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32), così come modificato dall'art. 8, comma 7, della sopra richiamata L. 120/2020;



Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.